

## Accordo Quadro ai sensi dell'art.54 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per lavori di sostituzione contatori di utenza (dispositivi di misura digitali per acqua fredda - smart meter) presso i Comuni gestiti da Acqua Novara Vco

### DISCIPLINARE DI GARA

#### Sommario

1. PIATTAFORMA TELEMATICA .....	4
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	4
2.1 DOCUMENTI DI GARA.....	4
2.1 CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	5
3. OGGETTO E IMPORTO.....	5
3.1 RIPARTIZIONE DELL'IMPORTO MASSIMO DELL'ACCORDO QUADRO .....	7
4. DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI.....	7
4.1 OPZIONI.....	7
4.2. REVISIONE DEI PREZZI.....	8
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE .....	9
6. REQUISITI GENERALI.....	10
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	11
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ .....	12
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO/FINANZIARIA .....	12
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE AI SENSI DELL'ART. 83 COMMA 1 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. ....	12
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE .....	12
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI .....	13
8. AVVALIMENTO.....	13
9. SUBAPPALTO .....	15
10. GARANZIA PROVVISORIA .....	15
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	18

12.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	18
13.	SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	18
14.	CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....	19
15.1	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE .....	20
15.2	DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) .....	21
15.3	DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA AUSILIARIA .....	22
15.4	DOCUMENTAZIONE A CORREDO.....	23
15.	CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA.....	24
16.	CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA .....	24
17.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	25
18.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE	25
19.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	26
20.	VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....	26
21.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO	27
22.	GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZE ASSICURATIVE .....	29
23.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI .....	31
24.	CLAUSOLA SOCIALE ED ULTERIORI CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE .....	32
25.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....	33
26.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	33

## PREMESSE

Con determina a contrarre Prot.OUT. 11893 del 21/03/2023, Acqua Novara.VCO S.p.A. (di seguito denominata anche **Acqua**) ha deliberato di affidare un Accordo Quadro **con un numero massimo di due operatori economici** per l'installazione di n. 18.000 (diciottomila) contatori di utenza per acqua fredda di tipo intelligente (cd. "*Smart Meter*") di diametro nominale compreso tra DN15 e DN50, dotati di sistema di telelettura a distanza forniti a cura di **Acqua**, da posarsi in sostituzione di gruppi di misura esistenti presso gli utenti di **Acqua**. Gli utenti sono i Comuni elencati nell'allegato n. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto.

La suddetta procedura è afferente al progetto PNRR denominato Le.Le. (Less Leakage) - M2C4 - I4.2\_013 "*Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti*" - CUP D78B22000510006.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 35, 44, 54 comma 4 lett. a), 52, 58, 60, 95 comma 4 del Codice, tenuto conto che la procedura richiede SOA e che gli *Smart Meter* rientrano tra le forniture standardizzate.

Si è deciso di affidare l'appalto mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n.50/2016, al fine di far partecipare qualsiasi operatore economico interessato e quindi di massimizzare il principio di libera concorrenza.

Il presente disciplinare di gara descrive le modalità di partecipazione alla presente procedura di gara indetta da **Acqua**, le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa e la procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto l'affidamento della fornitura di Prodotti come meglio dettagliato nel Capitolato Speciale d'Appalto, sulle reti in gestione di **Acqua**.

**I lavori oggetto della presente procedura sono finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e sono conformi a quanto previsto dallo stesso in riferimento al principio "Do No Significant Harm (DNSH)".**

Luogo di esecuzione: Province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola [codice NUTS ITC14 e ITC15].

**CIG: 9723837C21**

**CUP: D78B22000510006.**

**La Stazione Appaltante** è Acqua Novara. VCO S.p.A. – Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato nel novarese e nel Verbano Cusio Ossola, con sede legale in Novara, Via Triggiani, 9.

Si precisa che Acqua Novara. VCO S.p.A. è da considerarsi "Ente aggiudicatore" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e), del Codice ed il presente appalto è funzionale e connesso alla gestione del Servizio Idrico Integrato; pertanto, per quanto non diversamente previsto negli atti di gara, si applicherà la parte II, titolo VI, del Codice.

**Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP)**, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 è l'Ing. Giuseppe Caranti.

**Il Responsabile dell'esecuzione del contratto (REC)** è Luca Simonotti.

## 1. PIATTAFORMA TELEMATICA

Per l'espletamento della presente procedura, **Acqua** si avvale del sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (in seguito denominato "Sistema"), gestito da Net4market CSAméd S.r.l. di Cremona (CR) e accessibile all'indirizzo [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_acquanovara](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquanovara), mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, conformemente all'art. 40 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 82/2005.

Le modalità di accesso ed utilizzo del Sistema sono indicate nel Disciplinare telematico (**All. a**).

I Concorrenti potranno avvalersi per eventuali problematiche tecniche relative al caricamento o al funzionamento della piattaforma, del servizio di assistenza messo a disposizione dal gestore della piattaforma. **Acqua** non sarà responsabile in nessun caso di problematiche connesse ad errori di caricamento della documentazione o di ogni altra questione relativa al funzionamento della suddetta piattaforma informatica.

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

### 2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

Disciplinare di gara e relativi Allegati:

- *All.a - Disciplinare Telematico*
- *All.b - Domanda di Partecipazione*
- *All.c - DGUE*
- *All.d - Informativa 231*
- *All.e - Dichiarazione Antimafia*
- *All.f - Offerta Economica*
- *All.g - Modulo dichiarazione antiriciclaggio*
- *All.h - Autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi dei partecipanti alla procedura di gara PNRR*
- *All. i - Capitolato speciale d'Appalto (CSA);*
  - All. 1: Elenco dei Comuni;*
  - All. 2: Schema tipo gruppo contatore;*
  - All. 3: Computo metrico oneri della sicurezza - Stima Incidenza Manodopera;*
  - All. 4: Comunicazione art. 26 D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;*

- All. 5: Scheda Checklist 5: “Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici” (DNSH).
- All. 6 : Elenco Prezzi unitari
- All. 7: Politica Acqua Novara.VCO S.p.A.;
- All. 8: Modello di cantiere.
- All. j - Schema di Accordo Quadro.

La documentazione di gara è disponibile sul sito: [www.acquanovaravco.eu](http://www.acquanovaravco.eu) –sezione bandi e avvisi –sottosezione bandi di gara ed esiti.

## 2.1 CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

Le modalità di richiesta di chiarimenti e ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura si rinvia al Disciplinare telematico (**All. a**).

## 3. OGGETTO E IMPORTO

L'appalto ha ad oggetto l'affidamento, mediante **Accordo Quadro** ai sensi dell'art. 54 comma 4 lett. a) del Codice, senza la riapertura del confronto competitivo, di lavori di sostituzione di dispositivi di misura digitali per acqua fredda (“Smart Meter”) nei Comuni elencati nell'allegato 1 del capitolato speciale d'appalto. L'accordo quadro sarà stipulato con un numero massimo di due operatori economici, come disciplinato al successivo paragrafo.

L'appalto è costituito da un unico lotto, in quanto i lavori oggetto di affidamento sono riconducibili ad attività strettamente correlate tra loro. Inoltre, in tale contesto, la frammentazione della governance contrattuale su più lotti creerebbe forti inefficienze gestionali e la ripartizione delle responsabilità contrattuali, con conseguenti possibili criticità in sede di esecuzione contrattuale.

Difatti, le attività di intervento possono così svolgersi contemporaneamente sulla stessa area geografica/Comune aumentando la capacità di installazione per i Comuni oggetto di PNRR con l'utilizzo di più operatori ed inoltre è necessario per la messa in servizio dei contatori prevedere una unica e centralizzata attività di collaudo ad ogni stock sostituito ed assegnato.

**L'importo complessivo stimato dei lavori per la durata di anni due è pari ad € 3.280.770,59 di cui euro € 57.756,80 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 2.331.248,34 per costi stimati della manodopera. Tutti gli importi sono al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.**

**Tabella n. 1 – descrizione dei lavori e importo massimo stimato dell'Accordo Quadro**

<b>Descrizione</b>	<b>CPV</b>	<b>Importo stimato al netto dei costi per la sicurezza</b>	<b>Costi della manodopera per 24 mesi</b>	<b>Costi per la sicurezza non ribassabili per 24 mesi</b>	<b>Importo stimato per 24 mesi * (compresi costi per la sicurezza per 24 mesi)</b>
Lavori di installazione di dispositivi di misura digitali per acqua fredda ("Smart Meter")	45332200-5 – Lavori idraulici	€ 3.223.013,79	€ 2.331.248,34	€ 57.756,80	€ 3.280.770,59

*\*Tutti gli importi sono al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.*

Le categorie di lavorazioni di cui si compongono i lavori da appaltare, ai sensi dell'art.61 del D.P.R.207/2010 sono così ripartite:

**Tabella n.2 - Categoria lavorazioni**

<b>Categoria</b>	<b>P (prevalente) S (scorporabile)</b>	<b>Classifica</b>	<b>Importo stimato</b>
OG6 - IV BIS "Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione"	P	IV BIS	Fino ad € 3.500.000,00

Non sono previste lavorazioni scorporabili e pertanto sono ammessi solo RTI orizzontali.

Nell'importo complessivo di cui sopra si intendono compensati gli oneri di realizzazione delle opere e quelli necessari per l'applicazione dei disposti del piano di sicurezza.

Si precisa, inoltre, che l'importo contrattuale di riferimento avrà solo carattere indicativo, non essendo **Acqua** vincolata al raggiungimento di tale importo nel periodo di validità dell'Accordo Quadro. Pertanto, il presente Accordo Quadro non impegna **Acqua** a concludere gli ODI e i relativi Contratti Applicativi/Ordini per l'intero importo contrattuale, senza che nulla spetti all'operatore economico a titolo di indennizzo. Resta inteso che l'Appaltatore non avrà alcun diritto in ordine all'espletamento dei lavori che potranno essere o non essere commissionati, né al raggiungimento dell'importo complessivo massimo presunto dell'Accordo Quadro.

### 3.1 RIPARTIZIONE DELL'IMPORTO MASSIMO DELL'ACCORDO QUADRO

La prima fase della presente procedura è finalizzata ad ammettere, sulla base delle offerte economiche presentate, un numero massimo di 2 (due) operatori economici.

Al termine di questa fase, gli operatori economici saranno ordinati in una graduatoria stilata sulla base del minor prezzo offerto. Tale elencazione è finalizzata ad individuare gli operatori economici Aggiudicatari dell'Accordo Quadro.

Con gli operatori economici Aggiudicatari, **Acqua** stipulerà un Accordo Quadro secondo le seguenti percentuali di importo al netto dell' IVA:

- primo in graduatoria: 60% del valore massimo stimato dell'Accordo Quadro;
- secondo in graduatoria: 40% del valore massimo stimato dell'Accordo Quadro.

Agli operatori economici Aggiudicatari non sarà quindi garantito alcun importo minimo dell'Accordo Quadro.

Si precisa sin d'ora che qualora il numero di Aggiudicatari sia inferiore a due, tenuto conto della necessità di **Acqua** di garantire lo svolgimento dei lavori, si procederà come segue:

- in caso di un solo Aggiudicatario, verrà stipulato un Accordo Quadro con il solo operatore economico Aggiudicatario, pari al 100% del valore massimo stimato.

## 4. DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI

L'Accordo Quadro ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla sua sottoscrizione.

Resta comunque inteso che l'Accordo Quadro cesserà di avere efficacia all'esaurimento del relativo importo massimo.

Ciascun Contratto Applicativo/Ordine avrà una durata massima indicata nel Contratto stesso. I Contratti Applicativi/ordini possono avere scadenza anche successiva alla scadenza dell'Accordo Quadro originario.

### 4.1 OPZIONI

L'Accordo Quadro può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi per un importo di € 1.640.385,30, al netto di Iva e/o di altre imposte. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza del contratto tramite PEC.

Qualora alla scadenza del termine contrattuale previsto non fossero state completate le sostituzioni previste nei relativi ODI emessi da **Acqua**, i termini contrattuali potranno essere posticipati da **Acqua** fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, alle medesime condizioni; qualora invece l'**Appaltatore** ultimasse le forniture/sostituzioni prima della scadenza contrattuale o del rinnovo di cui sopra, il contratto si riterrà concluso.

Ai fini dell'art. 35 comma 4 del Codice, il valore globale stimato dell'appalto è pari ad € **4.921.155,89** ed è stato così calcolato:

**Tabella 3 – valore globale dell'appalto**

<b>Importo massimo stimato (24 mesi)</b>	<b>Rinnovo di 12 mesi</b>	<b>Totale stimato ex art. 35, comma 4, D.lgs. 50/2016</b>
€ 3.280.770,59	€ 1.640.385,30	4.921.155,89

#### **4.2. REVISIONE DEI PREZZI**

In conformità all'art. 29 del d.l. 27 gennaio 2022 n. 4, l'Accordo Quadro contiene una clausola di revisione prezzi ex art. 106 comma 1 lettera a) del Codice. Le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono applicate soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5 % rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, tenendo conto di quanto previsto da appositi decreti del Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS).

La compensazione sarà determinata applicando solo la percentuale di variazione che eccede il 5% - e comunque in misura pari all'80% di tale eccedenza - al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto del MIMS e nella misura accertata dal Direttore dei Lavori.

La richiesta di compensazione deve:

- essere presentata dall'Appaltatore a mezzo PEC, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del decreto del MIMS in GURI;
- avere ad oggetto esclusivamente i Lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma;
- comprovare l'effettiva maggiore onerosità con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso al momento dell'offerta.

Si precisa che in caso di eventuale comprova di eccessiva onerosità in percentuale superiore a quella individuata nel decreto del MIMS, la compensazione sarà comunque riconosciuta entro il limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto stesso; al contrario, in caso di dimostrazione di una variazione inferiore a quella indicata nel decreto, la compensazione sarà riconosciuta limitatamente a tale inferiore variazione.

Sono esclusi dalla compensazione i Lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

La revisione prezzi disciplinata dal presente articolo potrà essere operata nei limiti delle somme appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico dell'intervento nonché delle somme derivanti dal ribasso d'asta offerto dall'Appaltatore.

## 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti gli operatori economici di cui l'art. 45 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (in forma singola, in raggruppamento, consorzi, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, G.E.I.E.) in possesso dei requisiti di qualificazione, generali e speciali, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

L'operatore economico ha la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori raggruppati.

Si precisa che alla presente procedura è **ammessa la sola partecipazione di RTI orizzontali** poiché l'oggetto dell'appalto non presenta categorie scorporabili.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

È **vietato** agli operatori economici di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È **vietato** agli operatori economici che partecipano alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** all'operatore economico che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È **vietato**, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- I. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e**

**soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

II. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

III. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere

b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce **causa di esclusione** degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Sono **esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

L'operatore economico si impegna, **a pena di esclusione**, in caso di aggiudicazione del contratto di Accordo Quadro, ad assicurare:

- una quota pari al 30% di occupazione giovanile,
- una quota pari al 30% di occupazione femminile,

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre ad **Acqua** la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021 di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC.

## 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi attraverso l'uso del FVOE (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico) - Delibera ANAC n. 464 del 27/07/2022 -, riferito alla presente procedura.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare di gara.

## 7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Costituiscono requisiti di idoneità:

- a) **iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

L'operatore economico non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

## 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO/FINANZIARIA

*Non sono previsti requisiti di capacità economica e finanziaria.*

## 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE AI SENSI DELL'ART. 83 COMMA 1 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II.

- b) **attestato di qualificazione (SOA)**, rilasciata da società di attestazione di cui al D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., regolarmente autorizzata, in corso di validità ed in copia conforme all'originale, che documenti il possesso della qualificazione per i lavori oggetto dell'appalto in categoria e classifica così come indicati:

*Tabella 3 – Categoria SOA e Classifica*

<b>Categoria</b>	<b>P (prevalente) S (scorporabile)</b>	<b>Classifica</b>
OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione"	P	<b>IV-bis</b>

La comprova del requisito di cui al punto b) è fornita allegando, nella *Documentazione Amministrativa* della piattaforma di e-procurement, l'attestato di qualificazione SOA.

In caso di disponibilità della documentazione di cui sopra, o parte di essa, in lingua diversa da quella italiana, l'operatore economico dovrà presentare la documentazione in lingua originale corredata da una traduzione giurata in lingua italiana.

## 7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito di **idoneità professionale** di cui all'art. 7.1 **lett. a)** deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

I requisiti di **capacità tecnica e professionale** di cui all'art. 7.3 **lett.b)** devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che, ai sensi dell'art. 92 comma 2 del D.P.R. 207/2010, tutti gli operatori economici del raggruppamento devono possedere il requisito di qualificazione nella percentuale minima del 10%. Ciò vuol dire che ogni componente deve possedere almeno la classifica II della categoria OG6, corrispondente ad € 516.000. Si precisa che tutti i componenti del raggruppamento devono essere in possesso dell'attestazione SOA per la rispettiva quota di partecipazione assunta in sede di partecipazione alla gara (Delibera ANAC n.319 del 6 luglio 2022) ed eseguire i lavori nella misura non superiore a quella corrispondente.

## 7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

Ai sensi dell'art. 47 del Codice, i soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito di **idoneità professionale** di cui all'art. 7.1 **lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di **capacità tecnica e professionale** di cui all'art. 7.3 **lett.b)** devono essere posseduti dalle singole imprese consorziate, senza alcuna distinzione tra consorziate designate per l'esecuzione e non designate. I consorzi stabili conseguono la qualificazione mediante sommatoria dei requisiti di qualificazione delle singole imprese consorziate. La qualificazione è, quindi, acquisita con riferimento alla categoria OG6 per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate.

## 8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui all'art. 6 e di idoneità professionale di cui all'art. 7.1. del presente disciplinare di gara.

L'operatore economico deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria indicati all'art. 14.3.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati all'art. 14.3

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

**Inoltre, la mancata indicazione nel contratto di avvalimento dell'evidenza della relativa onerosità e quindi di un corrispettivo in favore dell'ausiliaria, deve essere adeguatamente motivata nel relativo contratto in modo da far emergere il solo interesse direttamente o indirettamente patrimoniale dell'ausiliaria ad assumere senza corrispettivo i relativi obblighi derivanti da contratto. Diversamente sarà nullo per mancanza di causa (Tar Firenze 1144/2018, Tar Roma 155/2921, Cons di Stato sez. V 242/2016).**

L'operatore economico e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti di *Acqua* in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un operatore economico e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'operatore economico che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione dell'operatore economico e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, ferma restando l'applicazione dell'art. 80 comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, *Acqua* impone, ai sensi dell'art. 89 comma 3 del Codice, all'operatore economico di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, *Acqua* richiede all'operatore economico la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo (almeno 10 giorni) per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. L'operatore economico entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria subentrante indicati all'art. 14.3. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, *Acqua* procede all'esclusione dell'operatore economico dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## 9. SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto la prevalente esecuzione delle lavorazioni.

L'operatore economico indica all'atto dell'offerta le parti dei lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti di *Acqua* dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105 comma 3 del Codice.

Si evidenzia che in caso di subappalto delle attività relative allo smaltimento dei rifiuti, occorre darne specifica indicazione nel relativo DGUE fermo restando che il subappaltatore dovrà avere le relative iscrizioni all'Albo dei gestori ambientali per il relativo codice C.E.R. in classe e categoria adeguata e relativa white list, pena la non accettazione del subappalto.

È prevista per il subappaltatore l'adesione al Portale Cantieri Protetti T.R.U.D.I., (Trasmissione Unica Documenti Interattivi), tale piattaforma digitale OnLine accessibile mediante rete internet in modalità "Software As A Service" per la gestione diretta ed in proprio di anagrafiche, documenti e comunicazione on-line degli stessi. Il subappaltatore trasmette per mezzo del portale, la documentazione atta a dimostrare l'idoneità tecnico-professionale per lo svolgimento delle prestazioni, il personale e i mezzi necessari per lo svolgimento delle attività contrattuali, nonché il POS.

Acqua provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti secondo quando stabilito dall'Art 105 comma 13 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

## 10. GARANZIA PROVVISORIA

Data la rilevanza della procedura, in coerenza con il progetto finanziato dal PNRR, atto a garantire ad *Acqua* una garanzia idonea ad assicurare la sottoscrizione dell'Accordo quadro da parte degli aggiudicatari, **l'offerta è corredata, a pena di esclusione, da:**

- a) una **garanzia provvisoria** pari al 1% dell'importo massimo stimato dell'appalto. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 93 comma 7 del Codice;

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta dell'operatore economico:

- da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto

garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf>

[http://www.ivass.it/ivass/impresе\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp)

Ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 1 del Decreto 16 settembre 2022, n. 193, le garanzie fideiussorie possono essere rilasciate anche congiuntamente da più garanti: le singole garanzie possono essere prestate sia con atti separati per ciascun garante e per la relativa quota, sia all'interno di un unico atto che indichi tutti i garanti e le relative quote. La suddivisione per quote opera nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarietà nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore.

In ogni caso, la garanzia fideiussoria deve essere conforme agli schemi tipo predisposti nell'Allegato A di cui al Decreto 16 settembre 2022, n. 193 "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del D.lgs. n.50 del 2016, e successive modificazioni". A tal fine, l'operatore economico presenterà le schede tecniche contenute nell'Allegato B al suddetto decreto.

La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante ossia **Acqua**);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- d) prevedere espressamente:
  1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
  2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
  3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta di **Acqua**.
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta di **Acqua** per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del d.lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico, l'operatore economico deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, l'operatore economico potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93 comma 7 del Codice, l'operatore economico dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93 comma 7, si ottiene:

- a) per i soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) per i consorzi di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93 comma 7 del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## 11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Per la partecipazione alla procedura di gara i concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pari ad € **140,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. n. 621 del 20 dicembre 2022 di "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022".

In caso di mancata presentazione della ricevuta, **Acqua** accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, **Acqua** esclude l'operatore economico dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1 comma 67 della l. 266/2005.

## 12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Le offerte dovranno essere presentate entro la data e l'ora indicate nel Disciplinare telematico, esclusivamente tramite la Piattaforma. Si rinvia al Disciplinare telematico per le istruzioni relative al caricamento della documentazione e relativa sottoscrizione.

La documentazione risulta così composta:

- documentazione amministrativa;
- offerta economica.

Ciascun documento deve essere caricato sul Sistema attraverso l'apposita procedura di upload, seguendo le istruzioni riportate nel Disciplinare telematico (**All. a**).

## 13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83 comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 d.lgs. n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa dichiarazione sull'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al precedente art. 6.

Ai fini del soccorso istruttorio **Acqua** assegna all'operatore economico un congruo termine - **non superiore a 10 (dieci) giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, **Acqua** procede all'esclusione dell'operatore economico dalla procedura.

Ove l'operatore economico produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, **Acqua** può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

#### **14. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Tutta la documentazione amministrativa deve essere presentata in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, dovrà essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio dell'operatore economico assicurare la fedeltà della traduzione.

La documentazione amministrativa dovrà essere allegata con firma digitale del soggetto munito di poteri di rappresentanza legale (in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore dovrà essere allegato il relativo atto notarile di procura nella documentazione amministrativa), secondo le indicazioni presenti nell'allegato Disciplinare telematico.

## 14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'**Al. b.**

L'operatore economico indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (professionista singolo, associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, l'operatore economico fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

### **La domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata:**

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
  - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
  - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
  - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

### L'operatore economico allega:

- (eventuale) copia conforme all'originale della procura.

## 14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il **DGUE** deve essere compilato utilizzando l'apposito *form All. c* fornito da *Acqua*.

Tale file, firmato digitalmente dall'operatore economico, dovrà essere caricato all'interno della documentazione amministrativa, in quanto attestante il possesso dei requisiti di ordine generale elencati all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché i requisiti di carattere economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal presente disciplinare di gara.

Il DGUE fornisce, inoltre, le informazioni rilevanti richieste da *Acqua* e le informazioni relative agli eventuali soggetti di cui l'operatore economico si avvale, indica l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e include una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.

Il DGUE dovrà quindi essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante. Con riferimento alle dichiarazioni relative ai requisiti di cui all'art. 80 del sopraindicato decreto, il possesso deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3) dell'art. 80, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito in esame.

Si specifica che l'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DGUE.

L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti (**avvalimento**) deve produrre nella documentazione amministrativa, oltre al proprio DGUE, un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti ausiliari.

Infine, se più operatori economici partecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, consorzio, GEIE, etc., dev'essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste dalle parti da II a V.

In caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) d.lgs. n. 50/2016, le consorziate indicate come esecutrici dal consorzio concorrente dovranno compilare un DGUE distinto per le parti di competenza.

Al fine di evitare esclusioni dalla procedura, in ottemperanza a quanto stabilito dalla giurisprudenza più recente in relazione all'art. 80 sopraindicato, si richiede ai concorrenti di indicare tutte le condanne eventualmente riportate.

Il DGUE è sottoscritto, mediante firma digitale, dai seguenti soggetti:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Il DGUE è presentato, oltre che dall' operatore economico singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80 commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara”.

Nel caso di **RTI** il Documento di Gara Unico Europeo dovrà essere redatto separatamente e firmato da ciascuna mandante.

Nel modulo DGUE andrà inserita la dichiarazione di ricorrere al **subappalto** ai sensi dell'articolo 105 del d.lgs. n. 50/2016, con espressa indicazione dell'attività subappaltata e con indicazione della relativa quota subappaltata, per le sole attività che possono essere oggetto di subappalto.

### 14.3 DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA AUSILIARIA

In caso di ricorso all'avvalimento, l'operatore economico, per ciascuna ausiliaria, nella Documentazione Amministrativa allega:

1. DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso l'operatore economico e verso la **Acqua**, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente l'operatore economico;
3. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti dell'operatore economico, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
5. passOE, attraverso l'uso del FVOE, dell'ausiliaria.

Nel caso di RTI tale documentazione dovrà essere presentata separatamente da ciascuna impresa che intenda fare ricorso all'avvalimento, dovrà essere firmata e inserita dall'impresa mandataria nel campo: "Dichiarazione attestante l'impegno a costituire Raggruppamento Temporaneo di Imprese in caso di aggiudicazione ed eventuali altri documenti richiesti alle mandanti".

Infine, la mancata indicazione nel contratto di avvalimento dell'evidenza della relativa onerosità e quindi di un corrispettivo in favore dell'ausiliaria, deve essere adeguatamente motivata nel relativo contratto in modo da far emergere il solo interesse direttamente o indirettamente patrimoniale dell'ausiliaria ad assumere senza corrispettivo i relativi obblighi derivanti da contratto. Diversamente sarà nullo per mancanza di causa (Tar Firenze 1144/2018, Tar Roma 155/2921, Cons di Stato sez. V 242/2016).

#### **14.4 DOCUMENTAZIONE A CORREDO**

A corredo dei sopra richiamati documenti, di cui ai precedenti punti, dovranno essere forniti altresì:

1. **(in caso di RTI)** Dichiarazione attestante l'impegno a costituire Raggruppamento Temporaneo di Imprese in caso di aggiudicazione firmata digitalmente da ciascuna impresa costituente il RTI in cui dovranno essere specificate le quote percentuali e le attività in capo a tutte le imprese o, ove il RTI fosse già costituito, mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito all'impresa capogruppo firmato da quest'ultima;
2. dichiarazione compilata e firmata di conoscenza e di impegno di conformità al D.lgs. 231/01 (**All.d**);
3. dichiarazione compilata e firmata antimafia ai sensi dell'art. 87 del D.lgs. n. 159/11 con verifiche che saranno svolte in ottemperanza al D.L. 76/2020 (**All. e**) o white list;
4. dichiarazione compilata e firmata antiriciclaggio ai sensi del D.Lgs. n.231/2007 ed alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia in data 23 dicembre 2009 (**All.g**);
5. dichiarazione assenza di conflitto di interesse dei partecipanti alla procedura di gara PNRR (**All.h**);
6. garanzia provvisoria, dichiarazione di impegno di un fideiussore e documentazione attestante i poteri di firma del fideiussore;
7. *[per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del Codice]* copia della documentazione (certificazioni/registrazioni/inventari/impronte) di cui all'art. 93 comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
8. passOE dell'ANAC attraverso l'uso del FVOE (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico) - Delibera ANAC n. 464 del 27/07/2022 -, riferito alla presente procedura;
9. dimostrazione del pagamento della contribuzione ANAC con data antecedente alla scadenza della offerta, pena l'esclusione;
10. copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto dagli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, ai sensi dell'articolo 46 comma 2 d.lgs. n. 198/ 2006,

con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46 comma 1 d.lgs. n. 198/ 2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'articolo 47 comma 2 D.L. 77/2021);

## 15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

*Per il presente appalto non è prevista la sottomissione dell'offerta tecnica.*

## 16. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà essere presentata compilando, **a pena di esclusione**, il modello **All. f "Offerta economica"**, sottoscritto digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante. L'operatore economico dovrà indicare;

- a) il ribasso unico % applicato ai prezzi di cui all'allegato 06 "Elenco prezzi unitari" di cui al Capitolato speciale d'appalto con massimo 2 (due) cifre dopo la virgola. Ove non compaia l'indicazione di alcuni decimali, si considereranno tutti pari a zero;
- b) i costi della manodopera;
- c) gli oneri aziendali propri relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Non saranno prese in considerazione offerte condizionate, indeterminate o incomplete. Non sono ammesse offerte in aumento sul valore complessivo posto a base di gara.

**A pena di esclusione**, l'offerta economica deve essere incondizionata e deve contenere:

- a) accettazione integrale ed incondizionata del presente Disciplinare di gara;
- b) impegno a mantenere l'offerta irrevocabile per un periodo di tempo non inferiore a 180 (centottanta) giorni dal termine per la presentazione della stessa;
- c) indicazione dello sconto offerto (2 decimali), fisso ed invariabile per tutta la durata dell'Accordo Quadro;
- d) l'impegno a costituire la cauzione definitiva, anche mediante fidejussione assicurativa o bancaria, entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione dell'eventuale aggiudicazione;
- e) dichiarazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante, che l'offerta è remunerativa ed omnicomprensiva degli oneri contrattuali e retributivi previsti per il personale nell'esecuzione delle prestazioni.

**Si precisa che in caso di discordanza tra il valore di sconto offerto ed inserito nel form all'interno della Piattaforma e quello inserito nell'All. f verrà preso in considerazione esclusivamente il valore di sconto contenuto nell'All. f. In questo caso sarà modificato dal**

## gestore della Piattaforma di *e-procurement* su indicazione di *Acqua* l'importo indicato nel form della Piattaforma.

Le offerte si intendono comprensive di tutti gli oneri necessari all'esecuzione dei lavori nonché delle spese relative all'appalto e sue consequenziali, presentate dagli operatori economici in base a calcoli di propria convenienza e a completo loro rischio.

### 17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016, al minor prezzo offerto, sulla base dello sconto unico applicato al listino prezzi di cui alla "Elenco Prezzi Unitari" di cui all.06 del Capitolato Speciale di Appalto.

Saranno escluse le offerte incomplete, parziali e/o condizionate; non saranno prese in considerazione le offerte consegnate oltre i termini fissati.

*Acqua* si riserva di effettuare l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida se ritenuta congrua e conveniente.

### 18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

*Acqua* intende avvalersi della facoltà cosiddetta di **inversione procedimentale**, e pertanto procede prima alla valutazione dell'offerta economica, successivamente alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa.

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede di *Acqua* nella data indicata nel Disciplinare telematico (**All.a**). Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Trattandosi di procedura telematica, non è obbligatoria la presenza dei legali rappresentanti, potendo, comunque, i concorrenti assistere alla seduta on-line.

Le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC.

Durante le sedute pubbliche, le persone diverse dal legale rappresentante delle Imprese identificate nel verbale, che intendessero fare dichiarazioni da allegare allo stesso verbale, devono presentare, al momento di tale richiesta, specifica delega con fotocopia di un documento di identità valido del legale rappresentante.

Il *Seggio di gara* istituito *ad hoc* presieduto dal Responsabile Unico del Procedimento, o suo sostituto, procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle stesse e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

In caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924 richiedendo alle imprese partecipanti, che hanno proposto l'offerta uguale, un miglioramento economico e provvedendo ad aggiudicare la procedura all'impresa che avrà proposto lo sconto più alto. A parità di offerta, qualora

le imprese non effettueranno un miglioramento economico tale da determinare un vincitore, *Acqua* provvederà ad aggiudicare la procedura per sorteggio.

Tali attività si svolgeranno in seduta pubblica alla presenza dei concorrenti ammessi, comunicando il giorno e l'ora del sorteggio.

*Acqua* rende visibile ai concorrenti gli esiti tramite verbale.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il Seggio di gara redige la graduatoria.

## 19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Acqua Novara.VCO S.p.A., procederà ad effettuare la verifica della congruità delle offerte secondo quanto previsto all'art. 97, commi 2, 2 bis) e 2 ter del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Come previsto all'art. 1 comma 3 del D.L. 76/2020 (legge nr 120/2020) si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi dell'art. 97 commi 2, 2 bis e 2 ter del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

## 20. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Terminate le operazioni di cui ai paragrafi precedenti, nella data e ora comunicata ai concorrenti, il seggio di gara procede a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare di gara;
- redigere apposito verbale.

Sono sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa i primi tre concorrenti della graduatoria.

Il RUP provvede ad:

- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** Qualora il soccorso istruttorio sia attivato nei confronti di tutti e tre i concorrenti sottoposti a verifica, *Acqua* si riserva la facoltà di effettuare la verifica della documentazione amministrativa anche sul terzo;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito di *Acqua*, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, *Acqua* si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte

di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico), reso disponibile dall'ANAC, di cui alla delibera ANAC n. 464 del 27/07/2022.

## **21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO**

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP formula proposta di aggiudicazione in favore dei migliori due operatori economici che hanno presentato la migliore offerta. **Acqua** può procedere all'aggiudicazione anche se è pervenuta una sola offerta, qualora questa sia ritenuta congrua e si riserva la facoltà di procedere ad una successiva negoziazione con l'unica Ditta offerente al fine di ottenere un'offerta migliorativa.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'Accordo Quadro, non si procede all'aggiudicazione.

A seguito dell'approvazione della proposta di aggiudicazione **Acqua** procede, ai sensi dell'articolo 76 comma 5 del Codice.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare di gara.

Per i requisiti generali e per quelli di idoneità, tale verifica avviene, ai sensi degli artt. 81 e 216 comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dall'ANAC, nonché attraverso l'utilizzo dei seguenti sistemi: DURC on line, Banca Nazionale Unica Antimafia.

Esclusivamente per la verifica dell'ottemperanza alla Legge 68/99 si procederà con la richiesta, inviata via PEC, all'ufficio competente.

Per gli altri requisiti si procederà a richiedere direttamente all'operatore economico di produrre, attraverso la Piattaforma Net4market, i documenti a comprova.

Scaduto il termine sopra indicato, **Acqua** verificherà se la documentazione prodotta sia completa oltre che formalmente e sostanzialmente regolare.

**Acqua** si riserva in qualunque momento di richiedere gli originali dei documenti prodotti.

Qualora la predetta documentazione non venga fornita entro il termine assegnato (eventualmente prorogato), ovvero, in caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC.

L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore dell'operatore economico collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Si fa presente che **Acqua** potrà, altresì, procedere in ragioni di urgenza ad affidare i lavori secondo le modalità dell'art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e sotto riserva nelle more

dell'espletamento delle verifiche di legge così come previsto all'art. 8 comma 1) lettera a) della Legge 120/20.

Il pagamento dei lavori regolarmente consegnati in caso di urgenza è condizionato all'esito positivo di tali verifiche; in caso di esito negativo, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso, previa esibizione della pertinente documentazione, delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

*Acqua* in ogni caso procederà alla segnalazione di tale fattispecie alle competenti Autorità.

**Ai fini della stipulazione dell'Accordo quadro, l'operatore economico aggiudicatario dovrà presentare, entro e non oltre 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di aggiudicazione, a pena di revoca della stessa, i seguenti documenti:**

- a) cauzione definitiva e polizze assicurative di cui all'art. 22;
- b) (solo nel caso di RTI), mandato speciale con rappresentanza alla capogruppo (precedentemente designata). Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni previste all'articolo 48 comma 13 del d.lgs. n. 50/2016 e risultare da scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista dal paese in cui il relativo atto è redatto. La procura è conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo. Il mandato speciale dovrà altresì indicare:
  - o la modalità di ricevimento degli ordini tra mandate/i e mandataria e, in caso di pagamento anche alle mandanti, il RTI dovrà inviare il documento di tracciabilità di cui al punto d) per ciascuna mandante;
  - o le quote di esecuzione dei lavori, le quali non potranno essere superiori a quelle di partecipazione dichiarate in gara.
- c) (solo in caso di Consorzio), originale o copia notarile dell'atto deliberativo dell'organo direttivo del consorzio relativo all'affidamento delle prestazioni alla consorziata e dichiarazioni sostitutive recanti l'elenco dei soci, non soci ed ausiliari propri e della consorziata indicata quale esecutrice delle prestazioni;
- d) estremi del conto corrente dedicato e indicazione delle generalità delle persone autorizzate ad operarvi ai sensi della legge 136/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari), di cui all'art. 23;
- e) eventuali contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice. Tali contratti non sono considerati subappalto;
- f) documentazione relativa alla VITP – compresa quella del personale abilitato agli spazi confinati – e documentazione relativa alla sicurezza di cantiere (POS), per il tramite del Portale Cantieri Protetti (<https://www.cantieriprotetti.it/sito/>) a cui l'Appaltatore dovrà aderire entro il termine suddetto. Tale obbligo è anche in capo ad eventuali subappaltatori, componenti del RTI e consorziate esecutrici. In mancanza di completo e corretto

caricamento della documentazione non potrà darsi avvio alle attività con conseguente facoltà di **Acqua** di procedere alla revoca dell'aggiudicazione. Nel caso di subappalto il mancato caricamento della documentazione sul portale non comporterà il rilascio della relativa autorizzazione. I costi relativi al suddetto portale sono ricompresi nei costi della sicurezza.

**Acqua** si riserva di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o completamenti della documentazione prodotta.

Ove l'Aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, nel termine e con le modalità indicate nella relativa comunicazione, **Acqua** si riserva di dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione, dandone comunicazione all'operatore economico medesimo.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'Aggiudicatario, la data di stipula dell'Accordo Quadro può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione dello stesso.

La stipula dell'Accordo Quadro avviene dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, pertanto, **Acqua** richiederà la sottoscrizione dell'Accordo quadro all'aggiudicatario tenuto conto della corretta presentazione della documentazione sopra indicata, pena la revoca della stessa.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula dell'Accordo Quadro può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione dello stesso.

L'aggiudicatario una volta stipulato l'Accordo quadro diverrà Appaltatore.

L'Appaltatore comunica, altresì, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'Accordo Quadro è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'Appaltatore e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione mediante bonifico con versamento al seguente IBAN IT98 W 011005 10100 000000003070.

L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 1.102,95. Sono comunicati tempestivamente all'Appaltatore eventuali scostamenti dall'importo indicato.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ulteriori informazioni: le eventuali richieste di accesso agli atti sono sottoposte al rimborso dei diritti di ricerca che, come stabilito dall'ANAC, sono pari ad € 12,50 per singola richiesta.

## **22. GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZE ASSICURATIVE**

Entro e non oltre 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell'articolo 103 del d.lgs. n. 50/2016, una garanzia fideiussoria o una cauzione in favore di **Acqua** pari al 10% della quota % contrattualizzata

dell'importo dell'Accordo Quadro. Tale importo è ridotto ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza dell'affidamento.

La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento dell'Accordo Quadro e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro.

L'Aggiudicatario è inoltre obbligato, **entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di aggiudicazione**, pena la revoca dell'aggiudicazione stessa, a produrre le seguenti polizze assicurative:

1. garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati che copra tutti i danni subiti da **Acqua** a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
  - a) prevedere una somma assicurata non inferiore a euro 2.500.000,00 (duecentocinquantamila/00) di cui:
    - partita 1) Opere: euro 1.000.000,00;
    - partita 2) Opere preesistenti: euro 1.000.000,00
    - partita 3) Demolizione e sgombero: euro 500.000,00.
  - b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
2. garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T./O), stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00). Tale garanzia deve:
  - a) prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei Subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'appaltatore o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del Codice Civile, e danni a persone dell'appaltatore, e loro parenti o affini, o a persone della stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della stazione appaltante;
  - b) prevedere la copertura dei danni biologici;

- c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione Lavori, dei Coordinatori per la Sicurezza e dei collaudatori in corso d'opera.
- d) prevedere la copertura dei danni a cose dovuti a vibrazioni causate dall'esecuzione dei lavori;

La copertura delle predette garanzie assicurative dovrà decorrere dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro e dovrà terminare decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di fine dell'ultimazione dei lavori. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

- in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione, tali franchigie o scoperti non sono opponibili ad *Acqua*;
- in relazione all'assicurazione di responsabilità civile, tali franchigie o scoperti non sono opponibili ad *Acqua*.

Le garanzie prestate dall'*Appaltatore* coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

### 23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Accordo Quadro è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'aggiudicatario deve comunicare ad *Acqua*:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## 24. CLAUSOLA SOCIALE ED ULTERIORI CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Sebbene il presente appalto di lavori sia ad alta intensità di manodopera, non trova applicazione la clausola sociale, poiché il precedente contratto è ancora in essere e pertanto non vi è personale del fornitore uscente da assorbire.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare ad **Acqua** una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

L'Appaltatore sarà "produttore" dei rifiuti derivanti dalle attività oggetto di appalto e pertanto si obbliga ad eseguire i relativi smaltimenti secondo il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. fornendo visione - ove richiesto da Acqua - a mezzo mail PEC della quarta copia del FIR.

L'Appaltatore per poter raccogliere e trasportare i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni appaltate, dovrà obbligatoriamente possedere l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali adeguata. Relativamente a quest'ultima categoria è ammesso il subappalto e non l'avvalimento.

**Inoltre, l'Appaltatore entro 20 (venti) giorni solari successivi alla comunicazione di aggiudicazione o al massimo entro 10 gg. naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto dovrà:**

- dotarsi di una sede operativa, presidiata/e in orario d'ufficio da personale dedicato all'appalto, e dovrà comunicarne l'ubicazione secondo le indicazioni di cui al paragrafo 8.1 del capitolato allegato;

- attivare e gestire un numero telefonico dedicato all'Appalto nonché predisporre almeno una casella di posta elettronica ordinaria (non PEC), quale ulteriore canale di comunicazione con l'utenza secondo le disposizioni di cui al paragrafo 8.2 del Capitolato allegato;
- comunicare riferimenti di almeno 2 (due) referenti, attrezzati con indirizzo e-mail dedicato e telefono cellulare così come descritto al paragrafo 8.3 del Capitolato allegato;
- mettere a disposizione un adeguato numero di squadre costituite da personale esperto nella sostituzione dei contatori e dovrà dotare il personale operativo di attrezzature e mezzi operativi idonei alle necessità, secondo le indicazioni di cui al paragrafo 8.4 del Capitolato allegato;
- disporre di un numero minimo di tablet pari al numero di squadre/giorno previste nell'offerta, oltre a una scorta pari ad almeno il 20% (arrotondato per eccesso) di tale numero minimo, secondo le indicazioni di cui al paragrafo 8.4 del Capitolato allegato;
- comunicare ad **Acqua** i nominativi, le generalità e le specifiche qualifiche del personale che svolgerà le differenti prestazioni, nonché l'elenco degli automezzi e delle relative targhe che circoleranno nelle zone, città e Comuni oggetto degli interventi, secondo le indicazioni di cui al paragrafo 8.4 del Capitolato allegato;
- designare per l'appalto le figure di cui all'art. 15 del Capitolato allegato.

## 25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Avverso la presente procedura è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR Piemonte competente.

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Novara, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

## 26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Gli elenchi dei clienti, dati e le informazioni raccolte dal personale dell'Appaltatore sono e rimangono di esclusiva proprietà di **Acqua**; né l'Appaltatore né il proprio personale tecnico possono farne alcun uso, né divulgarli, al di fuori delle esigenze del presente appalto.

In particolare, si richiama l'obbligo del rigoroso rispetto del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, sulla tutela della privacy, nonché del Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali.

L'Appaltatore, dovendo effettuare, durante l'espletamento del servizio, trattamenti di dati personali di persone fisiche per conto di **Acqua**, sarà dalla stessa nominato Responsabile del Trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR. L'Appaltatore dovrà pertanto presentare e dimostrare ad **Acqua** garanzie sufficienti di poter mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate, in modo che i trattamenti eseguiti soddisfino i requisiti del GDPR e garantiscano la tutela dei dati personali degli Utenti (gli "interessati"). Il mancato rispetto dei requisiti richiesti dal GDPR per il trattamento dei dati personali e, in particolare, degli obblighi e dei requisiti previsti dall'art. 28 del GDPR costituirà causa di immediata risoluzione contrattuale, in quanto l'Appaltatore non potrà effettuare alcun

trattamento di dati personali degli interessati.

L'Appaltatore dovrà mettere in pratica tutte le azioni necessarie per garantire la sicurezza dei dati di cui viene in possesso durante l'espletamento del servizio. L'Appaltatore non è autorizzato a trattenere al termine dell'appalto alcuna informazione riguardante l'utenza di *Acqua* e le informazioni a essa collegate.

*Acqua* si riserva sin da ora le azioni legali conseguenti alla diffusione o all'uso improprio e non autorizzato di tali dati e informazioni.

Per consultare l'Informativa completa si invita a visitare la seguente pagina:  
<https://www.acquanovaravco.eu/Categoria/PrivacyUtenti>

Il Direttore Generale  
Ing. Ezio Nini